

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1964

Norme integrative dell'articolo 391 del Codice di procedura penale, concernente l'istruzione sommaria

ONOREVOLI SENATORI. — Si è ben consapevoli che, in attesa della riforma della legislazione, perchè essa sia adeguata alle nuove condizioni politico-economico-sociali del Paese, la modificazione di una legge vigente può essere proposta solo a patto che se ne ravvisi, inderogabile, l'urgenza. È appunto alla stregua di questa premessa, tenuta presente l'opinione ripetutamente espressa dagli ambienti forensi, universitari, e non solo da essi, del nostro Paese, che si propone la modifica dell'articolo 391 del Codice di procedura penale, il quale senza ulteriori indugi deve essere armonizzato con l'articolo 24 della Carta costituzionale, con cui è quotidianamente in contrasto.

Senza un'inutile disamina storico-esegetica delle leggi processuali penali italiane (Codice del 1865; riforme parziali dal 1868 al 1887; progetti Bonacci, Bonasi, Cocco-Ortu, Finocchiaro Aprile: dal 1892 al 1911; Codice del 1913; Codice del 1930; legge 18 giugno 1955, n. 517) si enunciano subito i problemi che le proposte modifiche vogliono risolvere, nell'ambito, si ripete, del dettato costituzionale.

1. — Gli articoli 304-bis, *ter*, *quater* e 320 del Codice di procedura penale è necessario trovino applicazione anche nell'istruttoria sommaria. In proposito non è inutile ricordare che, sia in dottrina e sia in giurisprudenza, vi sono difformi pareri circa

l'applicabilità, allo stato, dei predetti articoli nel caso di istruzione sommaria. Chi è per la soluzione affermativa si richiama alla costituzione e allo spirito della legge 1955, con la quale si è inteso offrire ulteriori garanzie alla difesa e alle parti. Chi è per la soluzione contraria, fa richiamo alla diversa natura della istruzione sommaria, nei confronti di quella formale, per dedurre appunto la non estensibilità di quelle disposizioni di legge alla istruzione sommaria.

Di là dalla disputa teorica e giurisprudenziale accennata, è certo che, alla luce dei vigenti articoli 389 e 391 del Codice di procedura penale, l'applicazione dei più volte citati articoli all'istruzione sommaria non rappresenta nessuna alterazione della particolare natura e struttura di essa. Non vi è contraddizione, nè alla stregua della legge nè alla stregua di una sana logica giuridica, tra il rito sommario e la maggiore e ulteriore garanzia apprestata per la difesa e per le parti. Essa al contrario, rende costituzionalmente più tollerabile un tipo (o « periodo come a taluno piace di più dire) di istruzione che, così come oggi è congegnato, non potrà che essere modificato (non interessa qui prevedere verso quale sistema istruttorio sarà per essere orientato il futuro Codice di procedura penale).

Ciò, brevemente, premesso (armonizzare la legge processuale penale con la Costituzione; mancata contraddittorietà tra gli ar-

articoli 389 e 391 e le norme oggetto della presente relazione; influenza della struttura e natura della istruzione sommaria nei riguardi della proposta modifica) tutto consiglia, per democratizzare vieppiù le norme, processuali vigenti, che gli articoli 304-bis, ter e quater e 320 siano espressamente dichiarati applicabili alla istruzione sommaria.

2. — Ancora più urgente della prima modifica è la seconda che si propone.

Sono, allo stato, indiscutibili due fatti: anzitutto che, specie recentemente e da più parti, è stato rilevato come, da parte degli organi competenti, si faccia ricorso alla istruzione sommaria, anche in casi che dovrebbero essere affidati al più pacato ritmo della istruzione formale; poi, che contro la scelta, eventualmente errata, di adottare la istruzione sommaria al posto di quella formale, non c'è possibilità di reclamo e di controllo nella vigente legge processuale penale.

Opportunamente considerati questi due incontrovertibili fatti, evidente appare l'oppor-

tunità di prevedere, con la modifica proposta, una nullità di ordine generale nel caso in cui, al posto dell'istruzione formale, prescritta dalla legge, si adotti il rito sommario. Che si tratti di una nullità (cioè di una invalidità processuale) di carattere generale e assoluto, non ci sembra dubbio in quanto essa inerisce alla correttezza del rapporto giuridico processuale, come si ritiene dalla migliore dottrina, con riferimento peraltro all'articolo 185 del Codice di procedura penale e alla norma costituzionale più volte ricordata. Trattandosi di nullità di siffatto tipo può essere rilevata in ogni stato e grado di procedimento, con la inevitabile e logica conseguenza che la istruzione sommaria, viziata, deve essere trasformata, alla stregua delle norme vigenti, in istruzione formale.

Intenzionalmente, onorevoli senatori, si è voluto corredare di brevissima relazione il disegno di legge: l'opportunità e la tempestività di esso dispensano da un più lungo ed elaborato discorso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo l'articolo 391 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *Articolo 391-bis. (Estensione all'istruzione sommaria di norme dell'istruzione formale. Nullità nell'istruzione sommaria).* Nell'istruzione sommaria si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 320.

Le disposizioni del precedente articolo si osservano a pena di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ».